



Un ruolo delle Società Fiduciarie per l'attuazione della legge Dopo di Noi

Lucia Frascarelli

Casalecchio di Reno, 19 gennaio 2018
Sala Consiliare

FINALITÀ DELLA LEGGE 112/2016

Favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l'autonomia delle persone con disabilità.

Le misure sono volte ad evitare l'istituzionalizzazione delle persone con disabilità grave.

La legge, è volta altresì ad agevolare la stipula di polizze di assicurazione le erogazioni da parte di soggetti privati e la costituzione di trust , di vincoli di destinazione di cui all'art. 2645 ter c.c. e di fondi speciali composti di beni sottoposti a vincolo di destinazioni e disciplinato con contratto di affidamento fiduciario in favore di persone con disabilità grave.

ART. 1 – PRIMA FINALITÀ

Disabilità grave art. 3 comma 3 legge 104/1992

Minorazione singola o plurima tale da rendere necessario un intervento di assistenza permanente che dovrà essere accertato da esperti presso l'unità sanitarie locali

ART. 2 - PRIMA FINALITÀ

- La legge è istituita quale progetto di assistenza mirata al disabile privo di sostegno familiare mediante la costituzione di un fondo nazionale di risorse destinate all'assistenza in loro favore evitandone «*l'istituzionalizzazione*» e volto all'individuazione di progetti individuali di assistenza nel rispetto della volontà dei genitori del disabile o di chi ne tutela gli interessi
- Restano comunque salvi i livelli essenziali di assistenza e gli altri interventi di cura e di sostegno previsti dalla legislazione vigente in favore delle persone con disabilità

ART. 3 – PRIMA FINALITÀ DOTAZIONE DEL FONDO

La dotazione del fondo è individuata in:

- 90 milioni per il 2016
- 38,3 milioni per il 2017
- 56,1 milioni per il 2018

ART. 4 - FINALITÀ DEL FONDO

- a) Attivare e potenziare programmi volti a favorire la deistituzionalizzazione e i supporti domiciliari in abitazioni o gruppi appartamento
- b) Realizzare interventi per la permanenza extra familiare in soluzioni alternative temporanee
- c) Realizzare soluzioni alloggiative in co-housing
- d) Sviluppare programmi per il raggiungimento della maggiore autonomia possibile.

Al finanziamento dei programmi possono partecipare Regioni, Enti locali, Enti del terzo settore, altri soggetti di diritto privato con esperienza nel settore assistenziale.

Le attività di programmazione degli interventi prevedono il coinvolgimento delle organizzazioni di rappresentanza dei disabili.

ART. 1 – SECONDA FINALITÀ

La legge è volta ad agevolare:

- l'erogazione da parte di soggetti privati;
 - la stipula di polizze di assicurazione;
 - la costituzione di *trust*;
 - la costituzione di vincoli di destinazione di cui all'art. 2645-ter del codice civile;
 - la costituzione di fondi speciali, composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con contratto di affidamento fiduciario anche a favore di organizzazioni non lucrative.
-
- A favore di persone con disabilità gravi mediante sottoposizione a vincolo di destinazione che il fiduciario gestore dovrà amministrare e gestire al fine di favorire l'inclusione sociale la cura e l'assistenza di tali soggetti beneficiari
 - Il contratto ha effetto segregativo e regola l'amministrazione fiduciaria di beni destinati alle finalità previste dal fiduciante disponente secondo le indicazioni contenute nel programma destinatorio
 - I beni sono affidati ad un soggetto fiduciario/gestore

ART. 6 – SECONDA FINALITÀ ISTITUZIONE DI *TRUST*, VINCOLI DI DESTINAZIONE E FONDI SPECIALI COMPOSTI DI BENI SOTTOPOSTI A VINCOLO DI DESTINAZIONE

I beni e i diritti conferiti in *trust* ovvero gravati da vincoli di destinazione di cui all'articolo 2645-*ter* del codice civile ovvero destinati a fondi speciali, istituiti in favore delle persone con disabilità grave sono esenti dall'imposta sulle successioni e donazioni a condizione che i fondi speciali ovvero il vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-*ter* del codice civile perseguano come finalità esclusiva l'inclusione sociale, la cura e l'assistenza delle persone con disabilità grave, in favore delle quali sono istituiti.

ART. 6 COMMA 3 - SECONDA FINALITÀ

LE PRESCRIZIONI NORMATIVE

Le esenzioni e le agevolazioni fiscali favorite dalla legge sono ammesse se sussistono, congiuntamente, le seguenti condizioni:

a) *Il trust o il contratto di affidamento fiduciario che disciplina i fondi speciali ovvero la costituzione del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile **sia redatto per atto pubblico***;

b) *Il trust o il contratto di affidamento fiduciario che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero l'atto di costituzione del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile **identifichino in maniera chiara e univoca i soggetti coinvolti e i rispettivi ruoli***;

c) *Il trust o il contratto di affidamento fiduciario che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero l'atto di costituzione del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice **civile individuino gli obblighi del fiduciario** con riguardo al progetto di vita e agli obiettivi di benessere del soggetto disabile; *il trust ovvero il contratto di affidamento fiduciario ovvero l'atto di costituzione del vincolo di destinazione indichino gli obblighi e le modalità di **rendicontazione** a carico del fiduciario;**

d) **Esclusivi** beneficiari devono essere le persone con disabilità grave

e) I beni devono essere destinati esclusivamente alla realizzazioni delle **attività assistenziali**

f) Deve essere individuato un **garante**

g) Il *termine* finale di durata del *trust* o del vincolo è la **morte del disabile**

h) Il *trust* o il contratto di affidamento devono stabilire la destinazione del patrimonio residuo

I SOGGETTI

Affidante: colui che definisce il programma destinatorio ed effettua il conferimento iniziale dei beni nel fondo affidato

Affidatario: colui che si obbliga verso l'affidante ad attuare il programma destinatorio definito in favore dei beneficiari. Ai fini della legge in commento beneficiari sono esclusivamente i soggetti che si avvantaggiano dell'attuazione del programma ai fini stabiliti dalla legge "Dopo di Noi";

Beneficiario: colui che si avvantaggia dall'esecuzione del contratto

Garante: colui che concorre alla realizzazione del programma vigilando sull'operato dell'affidatario fiduciario per assicurare l'attuazione del programma nell'interesse dei beneficiari. Nel contratto di affidamento fiduciario contemplato dalla legge in commento è una figura obbligatoria e deve essere individuabile per tutta la durata del trust, del fondo speciale o del vincolo

ART. 6 COMMI 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

SECONDA FINALITÀ - LE PRESCRIZIONI NORMATIVE

- L'atto di trasferimento al *trust* ovvero ai fondi speciali non scontano né l'imposta di successione né quella di donazione
- In caso di premorienza del beneficiario il ritrasferimento ai conferenti godono della stessa esenzione
- In caso di morte del beneficiario i beni affidati in trust o in amministrazione fiduciaria vanno ai successori legittimi e sono sottoposti alle imposte ordinarie di successione e donazione
- I beni affidati in amministrazione fiduciaria e in *trust* scontano un'imposta di registro in misura fissa, sono esenti da imposta di bollo, possono usufruire di franchigie IMU ove previsto dai Comuni
- Le erogazioni liberali erogate in favore di organizzazioni non lucrative per realizzare le finalità di cui alla legge «dopo di noi» sono soggette a deduzione dal reddito dell'erogatore nei limiti del 20% del reddito complessivo e nella misura massima di 100mila euro

IL CONTRATTO PER L'AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA DEL FONDO SPECIALE

Per espressa disposizione di legge i beni di cui è composto il fondo speciale devono essere sottoposti a vincolo di destinazione.

Dal vincolo di destinazione e dal richiamo alla figura del contratto di fiducia consegue una autonomia patrimoniale piena e reale e pertanto la fattispecie prefigurata dalla legge 112/2016 è quella di un patrimonio destinato con autonomia patrimoniale.

Pertanto l'autonomia negoziale contemplata nel nostro ordinamento con il termine di « fiducia romanistica» con effetti obbligatori tra le parti e reali nei confronti dei terzi si trasforma con il contratto di amministrazione fiduciaria di fondi speciali in un contratto socialmente tipico e tale nominato quale strumento finalizzato al perseguimento degli effetti voluti dal legislatore con la normativa in commento.

FONDO SPECIALE SEPARATO PROGRAMMA DESTINATORIO

Effetti imprescindibili per l'esistenza del fondo e per l'attuazione del programma destinatorio sono:

- La costituzione di una proprietà temporanea finalizzata alla attuazione del programma destinatorio
- La separazione del patrimonio affidato rispetto sia al restante patrimonio dell'affidante che rispetto al restante patrimonio del fiduciario

IL TRASFERIMENTO DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ DAL FIDUCIANTE AL FIDUCIARIO

- La proprietà trasferita per effetto del presente Contratto alla Fiduciaria non è mai piena, ma è una proprietà fiduciaria, temporanea in quanto nell'interesse della persona disabile e destinata a realizzare interessi della persona disabile [cfr. Premesse, lett. e), Contratto]
- L'affidatario fiduciario è o diviene titolare di una posizione soggettiva in relazione a uno o più beni, la quale in mancanza dell'affidamento fiduciario costituirebbe parte del patrimonio dell'affidante
- L'affidamento della posizione soggettiva non mira all'arricchimento dell'affidatario fiduciario ma a una destinazione, da attuarsi da parte dell'affidatario a favore di terzi o dello stesso affidante
- L'affidatario fiduciario non ricava alcun profitto dalla posizione soggettiva affidatagli
- La posizione soggettiva pur essendo nel patrimonio dell'affidatario si distingue da esso ed è vincolata a una destinazione
- Il titolo giustificativo dell'attribuzione patrimoniale a favore del fiduciario non deve più essere cercato dentro la stretta alternativa fra scambio e liberalità, dovendosi invece individuare nella stessa causa di destinazione

EFFETTO SEGREGATIVO

- L'effetto segregativo del fondo speciale comporta che i beni facenti parte del patrimonio affidato non concorrono a formare il patrimonio della fiduciaria ma possono costituire esclusivamente oggetto di esecuzione per debiti contratti in esecuzione del programma destinatorio.
- In virtù del trasferimento del Fondo Speciale Destinato alla Fiduciaria, questo e i suoi frutti non sono aggredibili dai creditori del Fiduciante Disponibile
- Il Fondo Speciale Destinato e i suoi frutti, possono costituire oggetto di esecuzione solo per debiti contratti in esecuzione del Programma

CONTRATTO FIDUCIARIO DI DESTINAZIONE

Assofiduciaria ha predisposto un modello di contratto denominato «Contratto fiduciario di destinazione» in cui l'elemento contrattuale di riferimento è la costituzione del fondo speciale, sottoposto a vincolo di destinazione, e l'amministrazione di tale fondo è regolata con mandato senza rappresentanza (artt. 1707 c.c. e 2645 ter c.c.).

Tale strumento è pertanto interamente regolato dal diritto interno e capace di realizzare un'ampia gamma di interessi meritevoli di tutela.

IL GARANTE (ART. 6 COMMA 3 LETT. F)

l'atto istitutivo del *trust* ovvero il contratto di affidamento fiduciario che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero l'atto di costituzione del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile individuino il soggetto preposto al controllo delle obbligazioni imposte all'atto dell'istituzione del *trust* o della stipula dei fondi speciali ovvero della costituzione del vincolo di destinazione a carico del *trustee* o del fiduciario o del gestore. Tale soggetto deve essere individuabile per tutta la durata del *trust* o dei fondi speciali o del vincolo di destinazione

TERMINE

L'atto istitutivo del *trust* ovvero il contratto di affidamento fiduciario che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero l'atto di costituzione del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile stabiliscano **il termine finale della durata del trust ovvero dei fondi speciali** di cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile nella data della morte della persona con disabilità grave e ne disciplina la destinazione del patrimonio residuo

CONSIDERAZIONI FINALI

La legge n. 112/2016 “Dopo di Noi” è una contemporaneamente una disciplina sociale e una disciplina fiscale

Per le finalità previste introduce il contratto di affidamento fiduciario

Il ricorso ad una società fiduciaria garantisce il buon esito delle condizioni contrattuali

Il *trust* è una normativa di diritto straniero non regolamentata in Italia ma solo prevista.

Si tratta di una opportunità che la legge offre per rendere migliore la vita dei disabili dopo la scomparsa dei genitori o di chi ne ha la tutela.